



Atti del Comune

Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

Comune di Milano
A. PIAN PROGR
A. PIANIFICAZIONE E
PG 0074427 / 2019
Del 18/02/2019 09:36:44
ORIGINALE
A: A. PIAN PROGR MOB-SEGR
DIR

Comune di Milano
A. PIAN PROGR
A. PIANIFICAZIONE E
PG 0074427 / 2019
Del 18/02/2019 09:36:44
Rep. OR2G1 0000232 / 2019
Del 18/02/2019 09:36:44

Oggetto: Disciplina per l'accesso di veicoli alla Zona a Traffico Limitato denominata "Area B", in vigore a partire dal 25 Febbraio 2019.

IL SINDACO

Visto l' art. 7 del D.lgs. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i., nonché le norme del Regolamento di cui al D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e s.m.i..

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 del 02.08.2018 avente ad oggetto "Ridefinizione del perimetro della Zona Traffico Limitato istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2927/2011 riperimetrata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1055/2015 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2016. Regolamentazione della circolazione dei veicoli superiori a 12 metri di lunghezza e trasportanti merce pericolose. Approvazione della disciplina viabilistica low emission zone denominata "Area B" e successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 2075/2018 del 23.11.2018 e n. 2299/2018 del 21.12.2018.

Vista l'ordinanza n. 172/2019 del 06.02.2019 ad oggetto "Disciplina per l'accesso di veicoli alla Zona a Traffico Limitato denominata "Area B", in vigore a partire dal 25 Febbraio 2019".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 227/2019 del 15.02.2019, avente ad oggetto "Integrazioni alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata "Area B" istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e smi.. Integrazioni e modifiche alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni denominata "Area C" di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1617/2018 e s.m.i.", con cui sono state apportate alcune integrazioni alla disciplina denominata "Area B".

Considerato che è necessario modificare, a seguito della suddetta deliberazione, la richiamata ordinanza n. 172/2019 del 06.02.2019, che viene, quindi, revocata e sostituita con la presente.

Viste le motivazioni ed i contenuti indicati nelle suddette deliberazioni che si intendono integralmente richiamati.

Evidenziato che la presente ordinanza disciplina l'accesso e la circolazione dinamica intesa come "movimento", non avendo ad oggetto la sosta dei veicoli all'interno della Zona a traffico limitato.



Visto che gli ingressi alla presente Zona a Traffico Limitato sono controllati con dispositivi automatici ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, il rilevamento degli accessi è preceduto da una fase di pre-esercizio secondo le modalità indicate dal competente Ministero in sede di autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 250/99.

Visto il perimetro della presente Zona a Traffico Limitato approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i. che è riportato in Allegato 1 alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, a cui sono state apportate alcune correzioni di errori materiali finalizzate a:

- inclusione di porzioni di abitato esterne al perimetro alla ZTL ma raggiungibili esclusivamente dalla viabilità interna a detto perimetro;
- riprofilature del perimetro finalizzate ad una maggiore aderenza con la viabilità e con l'urbanizzato.

Rilevato che la normativa europea distingue le classi Euro dei veicoli "Diesel leggeri" da quelli "Pesanti" utilizzando, rispettivamente, la numerazione araba e romana. Pertanto, con la dizione 'autoveicoli alimentati a gasolio Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6', s'intendono gli autoveicoli conformi alle normative europee 'Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6' per quanto riguarda gli autoveicoli leggeri, ed 'Euro I, II, III, IV, V e VI' per gli autoveicoli pesanti.

Vista la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti".

ORDINA

1. **a partire dal 25 febbraio 2019**, la disciplina, di cui ai seguenti punti, di regolamentazione dell'accesso e circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato "Area B", il cui perimetro è indicato in Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

2. il divieto di accesso e circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato "Area B":

dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per:

- A. i veicoli classificati sulla base delle prestazioni ambientali, secondo lo schema riportato in Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B. i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore m. 12;

eccetto veicoli registrati secondo le modalità di cui ai punti successivi.

dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì alla domenica, per:

- C. i veicoli che trasportano merci pericolose di cui alla classe 1 ADR e classificati come Veicoli per trasporto Esplosivi "in colli" Tipo EX II – EX III;

eccetto veicoli registrati di cui ai punti successivi.



3. Sono esclusi dal divieto di accesso e transito di cui al punto 2.A, salvo disposizioni più restrittive vigenti in materia, **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico**, i seguenti veicoli:
- velocipedi;
 - veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo;
 - veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, co. 1 del D.p.r. 16.11.1992, n. 495;
 - autoambulanze;
 - veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile;
 - veicoli di proprietà o in uso esclusivo a enti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria per l'espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di servizio è all'interno del Comune di Milano;
 - veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio della Città di Milano indicati dalla competente Area del Comune di Milano;
 - veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all'interno del Comune di Milano.
4. Sono altresì derogati dal divieto di accesso e circolazione di cui al punto 2.A, previa registrazione e richiesta entro le ore 24 del giorno successivo da effettuare **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico**, i seguenti veicoli:
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da gravi patologie e malattie rare che richiedono terapie salvavita, certificate dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione all'interno del Comune di Milano. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site in Milano. È riconosciuta altresì ai residenti in Milano che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno del Comune di Milano;
 - veicoli utilizzati per il trasporto di persone dirette alle strutture di pronto soccorso che ne certificano l'avvenuta prestazione. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site in Milano. È riconosciuta altresì ai residenti in Milano che



usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno Comune di Milano.

5. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica di cui al punto 2.A i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, di lavoratori che effettuano il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa nella fascia oraria in cui vi è una ridotta offerta di trasporto pubblico, ovvero che operano in turni in orari articolati, con ingresso al posto di lavoro in orario antecedente le ore 7.00 antimeridiane o uscita in orari successivi alle ore 21.00, come risultante da apposita dichiarazione del datore di lavoro.

Per questi il divieto è posticipato:

- per i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 3, sino al 30.09.2019;
- per i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro 5, di un anno rispetto alle regole di accesso e circolazione di cui all'Allegato 2.

Per beneficiare di tale misura è necessaria la previa registrazione della targa **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

6. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione di cui al punto 2.A i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, di coloro che hanno l'obbligo di dimora in caserma militare sita all'interno della Zona a Traffico Limitato.

Per questi il divieto è posticipato:

- per i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 3, sino al 30.09.2019;
- per i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro 5, di un anno rispetto alle regole di accesso e circolazione di cui all'Allegato 2.

Per beneficiare di tale misura è necessaria la previa registrazione della targa **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

7. Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica di cui al punto 2.A i veicoli destinati al trasporto persone, alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro 5:

- veicoli destinati al trasporto persone utilizzati da Agenti di commercio (Codice ATECORI 2007 Sezione G, divisione 46, ivi identificanti con la dicitura di "Agente e Rappresentante");
- veicoli muniti di doppi comandi uso scuola guida, intestati a un'impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio all'attività di scuola guida (Codice ATECORI 2007 Sezione P, Gruppo 85.53);
- veicoli destinati al trasporto persone intestati a un'impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio alle categorie costruzione, installazione e manutenzione (Codici ATECORI 2007 sezione F, divisione da 41 a 43);
- veicoli di proprietà o in uso esclusivo di volontari in servizio presso enti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o da altre istituzioni



preposte, che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria per l'espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di servizio è all'interno del Comune di Milano e che terminano il turno tra le ore 23.00 e le ore 6.00.

Per questi il divieto è posticipato di un anno rispetto alle regole di accesso e circolazione di cui all'Allegato 2.

Per beneficiare di tale misura è necessaria la previa registrazione della targa **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

8. Ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dalla norma regionale, ogni veicolo è derogato dai divieti di accesso e circolazione di cui al punto 2.A per 50 giorni, anche non consecutivi, al solo al primo anno di entrata in vigore del divieto a cui è soggetto il veicolo, purché non integri violazione della normativa regionale.

Considerato che ogni divieto, per ogni categoria di veicolo, entra in vigore il 1° ottobre di ogni anno, la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione in deroga è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo.

Al termine dei 50 giorni di accesso e circolazione e comunque oltre il suddetto termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione dinamica, fatta salva la possibilità di ottenere le deroghe di cui ai punti successivi.

Per i veicoli soggetti al divieto al momento di entrata in vigore della presente disciplina, la concessione dei 50 giorni di accesso e circolazione in deroga è riferita al periodo di 12 mesi decorrenti dalla data del 25 febbraio 2019 sino al 24 febbraio 2020.

Anche in tal caso, al termine dei 50 giorni di accesso e circolazione e comunque oltre il suddetto termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione dinamica, fatta salva la possibilità di ottenere la deroghe di cui ai punti successivi.

9. A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'entrata in vigore dei divieti di cui all'Allegato 2 è previsto che sono derogati dal divieto di cui al punto 2.A:

- i residenti all'interno della Città di Milano che possono usufruire, indipendentemente dalla classe di alimentazione - ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale - di 25 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione all'anno, anche non consecutivi, per una sola autovettura, trasporto persone, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

La stessa misura è riconosciuta anche alle imprese con sede operativa in Milano, a cui sono concessi 25 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione per i veicoli, trasporto cose, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

- I non residenti della Città di Milano che possono usufruire, indipendentemente dalla classe di alimentazione - ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale - di 5 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione all'anno, anche non consecutivi, per una



sola autovettura, trasporto persone, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

La stessa deroga è riconosciuta anche alle imprese con sede operativa fuori Milano, a cui sono concessi 5 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione per i veicoli, trasporto cose, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

Le suddette deroghe, rispettivamente di n. 25 e 5 giorni di accesso e circolazione, sono riferite al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del divieto per ogni categoria del veicolo.

Al termine dei 25 o 5 giorni di accesso e circolazione non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione nel periodo di riferimento.

Al termine del periodo di riferimento, i giorni di deroga non usufruiti non sono cumulabili negli anni successivi.

Fanno eccezione i veicoli il cui divieto di accesso e circolazione entra in vigore con l'avvio del presente provvedimento. Per questi, infatti, come riportato al punto precedente, la concessione dei 50 giorni di circolazione è riferita al periodo di 12 mesi compresi tra il 25 febbraio 2019 ed il 24 febbraio 2020. Ne consegue che, per questi, la concessione dei 25 o 5 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione sarà riconosciuta sino al 30 settembre 2020. Per i periodi successivi il periodo di riferimento sarà regolarmente compreso tra il 1° ottobre ed il successivo 30 settembre.

10. A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'entrata in vigore dei divieti di cui all'Allegato 2 è previsto, altresì, che sono derogati dal divieto di cui al punto 2.A:

- i veicoli d'interesse storico con più di trent'anni e dotato di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti, a cui sono riconosciuti 25 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione all'anno, anche non consecutivi, **previa registrazione secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico.**

La suddetta deroga di n. 25 giorni di accesso circolazione dinamica è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre.

Al termine dei 25 giorni di accesso circolazione non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione nel periodo di riferimento.

Al termine del periodo di riferimento, i giorni di deroga non usufruiti non sono cumulabili negli anni successivi.

Fanno eccezione i veicoli il cui divieto di accesso e circolazione dinamica entra in vigore con l'avvio del presente provvedimento. Per questi, infatti, come riportato al punto 8, la concessione dei 50 giorni di circolazione è riferita al periodo di 12 mesi compresi tra il 25 febbraio 2019 ed il 24 febbraio 2020. Ne consegue che, per questi, la concessione dei 25 giorni aggiuntivi di accesso e circolazione sarà riconosciuta sino al 30 settembre 2020. Per i periodi successivi il periodo di riferimento sarà regolarmente compreso tra il 1° ottobre ed il successivo 30 settembre.



11. Sono derogati dal divieto di accesso di cui al punto 2.A, **sino al 31 dicembre 2020**, i veicoli destinati al trasporto cose a gasolio di classe Euro 3/III o Euro 4/IV utilizzati dagli operatori del commercio su area pubblica titolari di concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica del Comune di Milano, che hanno sottoscritto apposito Accordo con il Comune di Milano per la concessione di sistemi di tracciamento veicolare (*on board unit - obu*) finalizzato all'adesione alla misura sperimentale di circolazione in deroga ai divieti di cui alla disciplina di "Area B". La deroga è concessa nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo Accordo.

12. Possono accedere e circolare in deroga al divieto di cui al punto 2.B., **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico**, i seguenti veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore a m. 12, non soggetti al divieto di cui ai punti 2.A e 2.C:

- veicoli destinati al trasporto persone;
- previa registrazione, con deroga valevole per un anno, i veicoli:
 - per il trasporto di materiale indivisibile;
 - per il trasporto di generi alimentari deperibili;
 - diretti ad aziende e destinatari del trasporto con sede operativa all'interno di Milano – se di proprietà o in uso delle stesse;
 - veicoli operativi di enti, società, aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale raccolta rifiuti;
 - adibiti a soccorso stradale;
 - adibiti al trasporto valori o servizi postale;
- previa registrazione, previa deroga valevole per un periodo non superiore a sei mesi, i veicoli diretti a destinatari del trasporto con sede operativa all'interno di Milano, non proprietari o aventi l'uso dei veicoli medesimi:
 - fornitori e clienti usuali ed occasionali
 - esecuzione lavori
 - diretti all'interno di cesate o aree delimitate di cantieri edili siti all'interno di Milano.

Con riferimento al solo primo accesso è previsto un termine di registrazione, per gli aventi titolo, di 30 giorni decorrenti dalla data del medesimo.

13. Possono accedere e circolare in deroga al divieto di cui al punto 2.C., i veicoli non soggetti al divieto di cui ai punti 2.A e 2.B che hanno provveduto a registrare la propria targa, **secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale dell'Area Trasporto Pubblico, prima dell'avvenuto accesso.**

In caso di eccezionale e documentata evidenza, potranno essere autorizzate ulteriori deroghe ed esenzioni rispetto a quanto previsto nel presente provvedimento.

Le disposizioni più restrittive che regolano le ZTL e le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico presenti all'interno della ZTL rimangono in vigore, insieme alle disposizioni previste in materia dalla normativa regionale.



L'accesso e il transito in violazione della presente ordinanza, qualsiasi sia il motivo della violazione, saranno puniti con la sanzione prevista dal comma 14 dell'art. 7 del nuovo Codice della Strada.

Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge con ogni ulteriore conseguenza sanzionatoria.

La presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. n. 172/2019 del 06.02.2019.

Al presente provvedimento sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e ne sarà data diffusione presso gli Uffici della Polizia Locale del Comune di Milano oltre che mediante il sito internet comunale e con ogni mezzo a disposizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

p. IL DIRETTORE DI AREA
Ing. Stefano Riazzola


IL DIRETTORE
Arch. Filippo Salucci



p. Il Sindaco
L' ASSESSORE
Marco Granelli



Perimetro della Zona a Traffico Limitato denominata "AREA B"



Legenda

— Perimetro ZONA TRAFFICO LIMITATO

elaborato

Planimetria

codifica

1903500003_01

revisione

01

data

18/02/2019

redatto

Ing. Vladimiro Marras

verificato

Ing. Vladimiro Marras

approvato

Arch. Valentino Sevino

Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

Allegato n. 1 all'ordinanza

n. 232 del 2019

p. Il Direttore di Area

Ing. Stefano Riazzola

Il Direttore

Arch. Filippo Salucci

GPV 77328

Tavola 1




Tavola 2




Tavola 3



Tavola 4




Tavola 5





Tavola 6






Tavola 8




Tavola 9



Tavola 10



Tavola 11



Tavola 12




Tavola 13




Tavola 14



Tavola 15




Tavola 16




Tavola 17



Tavola 18



Tavola 19




Tavola 20



Tavola 21



Tavola 22



Tavola 23



Tavola 24







Tavola 26



Disciplina viabilistica della Zona Traffico Limitato "Area B"

TABELLE DELLE REGOLE AMBIENTALI DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE

Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per le autovetture (M1)

Categoria	Tipologia veicolo	Periodo di immatricolazione	Divieti di circolazione - 1° ottobre											Anzianità veicoli alla data del divieto (anni)				
			Avvio disciplina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030		
Trasporto persone	Autovetture Euro 0 benzina	ante 10/1995															24	
	Autovetture Euro 1 benzina	01/1993 - 09/1998															22	
	Autovetture Euro 2 benzina	01/1997 - 12/2001															21	
	Autovetture Euro 3 benzina	01/2001 - 12/2006															19	
	Autovetture Euro 4 benzina	01/2006 - 12/2010															18	
	Autovetture Euro 5 benzina	01/2011 - 08/2015																
	Autovetture Euro 6 benzina	01/2013 - in vendita																
Trasporto persone	Autovetture Euro 0 diesel senza FAP	ante 10/1995															24	
	Autovetture Euro 1 diesel senza FAP	01/1993 - 09/1998															21	
	Autovetture Euro 2 diesel senza FAP	01/1997 - 12/2001															18	
	Autovetture Euro 3 diesel senza FAP	01/2001 - 12/2006															13	
	Autovetture Euro 3 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)	01/2001 - 12/2006															13	
	Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4																	
	Autovetture a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2																	
	Autovetture Euro 4 diesel senza FAP	01/2006 - 12/2010															9	
	Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km	01/2006 - 12/2010															9	
	Autovetture Euro 4 diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)	01/2006 - 12/2010															9	
Trasporto persone	Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4																	
	Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km	01/2006 - 12/2010																
	Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4																	
	Autovetture Euro 5 diesel leggeri A-B-C acquistati dopo 31.12.2018	01/2011 - 08/2015															7	
	Autovetture Euro 5 diesel leggeri A-B-C acquistati prima del 31.12.2018	01/2013 - 08/2019															6	
	Autovetture Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati prima del 31.12.2018	01/2013 - 08/2019															10	
	Autovetture Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati prima del 31.12.2018	D_TEMP in vendita															12	
	Autovetture Euro 6 diesel leggeri D_TEMP - D	obbligo GD da 1/2021																
Trasporto persone	Tipologia veicolo	Periodo di immatricolazione	Avvio disciplina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per i veicoli trasporto cose (N1, N2, N3) – parte 1

Categoria	Tipologia veicolo	Periodo di immatricolazione	Divieti di circolazione - 1° ottobre											Anzianità veicoli alla data del divieto (anni)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030		
Trasporto cose	Autoveicoli Euro 0 benzina	ante 10/1995															24
	Autoveicoli Euro 1 benzina	01/1995 - 09/1998															22
	Autoveicoli Euro 2 benzina	01/1997 - 12/2001															23
	Autoveicoli Euro 3 benzina	01/2001 - 12/2006															19
	Autoveicoli Euro 4 benzina	01/2006 - 12/2011															17
	Autoveicoli Euro 5 benzina	01/2011 - 08/2016															
Autoveicoli Euro 6 benzina	01/2013 - in vendita																
Categoria	Tipologia veicolo	Periodo di immatricolazione	Avvio disciplina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Anzianità veicoli alla data del divieto (anni)	
	Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP	ante 10/1995														24	
	Autoveicoli Euro 1 leggeri e Euro 1 pesanti diesel senza FAP	01/1993 - 09/1998														21	
	Autoveicoli Euro 2 leggeri e Euro 2 pesanti diesel senza FAP	10/1996 - 12/2001														18	
	Autoveicoli Euro 3 leggeri e Euro 3 pesanti diesel senza FAP	01/2001 - 12/2006														13	
	Autoveicoli Euro 3 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)	01/2001 - 12/2006														13	
	Autoveicoli Euro 3 pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)	10/2001 - 09/2006														13	
	Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3 leggeri diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4																
	Autoveicoli Euro 0, 1, 11, III pesanti diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV																
	Autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2 e Euro I, II																
	Autoveicoli Euro 4 leggeri diesel senza FAP	01/2006 - 12/2011															9
	Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km	01/2006 - 12/2011															
	Autoveicoli Euro 4 leggeri diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)	01/2006 - 12/2011															9
Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato dopo 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4																	
Autoveicoli Euro IV pesanti diesel senza FAP	10/2006 - 09/2009															11	
Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh	10/2006 - 09/2009															11	

Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per i veicoli trasporto cose (N1, N2, N3) – parte 2

Categoria	Tipologia veicolo	Periodo di immatricolazione	Divieti di circolazione - 1° ottobre											Anzianità veicoli alla data del divieto (anni)						
			Avvio disciplina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030				
Trasporto cose	Autoveicoli Euro IV pesanti diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)	10/2006 - 09/2009																11		
		Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato dopo 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV	01/2006 - 12/2011																	13
			Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km	10/2006 - 09/2009																
		Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato entro 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4			10/2008 - 12/2014															
			Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)	10/2008 - 12/2014																
		Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh		10/2008 - 12/2014																
			Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato entro 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV	01/2011 - 08/2016																
		10/2008 - 12/2014																		10
		Autoveicoli Euro V pesanti diesel senza FAP	10/2008 - 12/2014																	10
			Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI	10/2008 - 12/2014																
Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh	10/2008 - 12/2014																		16	
	Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato pari a Euro VI	01/2013 - 08/2020																	16	
01/2013 - 08/2020																		5		
Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri A-8-C acquistati prima del 31.12.2018	01/2013 - 08/2020																	10		
	D_TEMP in vendita																	9		
Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri D_TEMP - D	obbligo 6D da 1/2021																	9		
	01/2013 - in vendita																	12		
Autoveicoli Euro VI pesanti diesel (cfr. nota B)	Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed Euro 0, 1, II, III, IV, V, VI diesel con FAP o che certificano l'impossibilità ad installare un FAP (cfr. note B e C)																			
Categoria	Tipologia veicolo	Periodo di immatricolazione	Avvio disciplina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Trasporto cose	Autoveicoli GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)																			

Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per gli autobus (M2, M3)

Categoria	Tipologia veicolo	Periodo di immatricolazione	Divieti di circolazione - 1° ottobre											Anzianità veicoli alla data del divieto (anni)														
			Avvio disciplina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030												
Autobus	Autobus M2, M3 benzina di classe Euro 0	ante 10/1993																	26									
	Autobus M2, M3 benzina di classe Euro I	10/1993 - 09/1996																	24									
	Autobus M2, M3 benzina di classe Euro II	10/1996 - 09/2001																	23									
	Autobus M2, M3 benzina di classe Euro III	10/2001 - 09/2006																	19									
	Autobus M2, M3 benzina di classe Euro IV	10/2006 - 09/2009																	19									
	Autobus M2, M3 benzina di classe Euro V	10/2009 - 12/2014																										
	Autobus M2, M3 benzina di classe Euro VI	01/2013 - in vendita																										
	Autobus M3 TPL diesel di classe Euro 0 senza FAP	ante 10/1993																		26								
	Autobus M3 TPL diesel di classe Euro I senza FAP	10/1993 - 09/1996																		23								
	Autobus M3 TPL diesel di classe Euro II senza FAP	10/1996 - 09/2001																		18								
	Autobus M2, M3 non TPL diesel di classe Euro 0 senza FAP	ante 10/1993																		26								
	Autobus M2, M3 non TPL diesel di classe Euro I senza FAP	10/1993 - 09/1996																		23								
	Autobus M2, M3 non TPL diesel di classe Euro II senza FAP	10/1996 - 09/2001																		18								
	Autobus M2, M3 diesel di classe Euro III senza FAP	10/2001 - 09/2006																		13								
	Autobus M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)	10/2001 - 09/2006																		13								
	Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III diesel con FAP after-market con classe massa particolare inferiore a Euro IV																											
	Autobus M2, M3 a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, I, II																											
	Autobus M2, M3 diesel di classe Euro IV senza FAP	10/2006 - 09/2009																		10								
	Autobus M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh																											
	Autobus M2, M3 Euro IV diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)																											
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolare pari almeno a Euro IV	10/2006 - 09/2009																		10									
Autobus M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh	10/2006 - 09/2009																		15									
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolare pari almeno a Euro IV																												
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro V senza FAP	10/2009 - 12/2014																		10									
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (cfr. nota D)	10/2009 - 12/2014																		10									
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolare inferiore a Euro VI	10/2009 - 12/2014																		10									
Autobus M2, M3 diesel Euro V con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh	10/2009 - 12/2014																		16									
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa pari a Euro VI	10/2009 - 12/2014																		16									
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro VI (cfr. nota B)	01/2013 - in vendita																		12									
Categoria	Tipologia veicolo	Periodo di immatricolazione	Avvio disciplina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Avvio disciplina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Autobus	Autobus M2, M3 GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)																											

Tabella delle regole di accesso alla ZTL "Area B" per motoveicoli e ciclomotori

Categoria	Tipologia veicolo	Periodo di immatricolazione	Divieti di circolazione - 1° ottobre											Anzianità veicoli alla data del divieto (anni)			
			Avvio disciplina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	
Motoveicoli Ciclomotori	Motoveicoli a due tempi di classe Euro 0	ante 7/1999															20
	Ciclomotori a due tempi di classe Euro 0	ante 7/1999															20
	Motoveicoli a due tempi di classe Euro 1	07/1999 - 06/2004															15
	Ciclomotori a due tempi di classe Euro 1	07/1999 - 06/2003															16
	Motoveicoli a due tempi di classe Euro 2	07/2004 - 06/2007															17
	Ciclomotori a due tempi di classe Euro 2	07/2003 - 06/2015															9
	Motoveicoli a due tempi di classe Euro 3	07/2005 - 12/2016															9
	Ciclomotori a due tempi di classe Euro 3	07/2014 - 12/2017															8
	Motoveicoli a due tempi di classe Euro 4	01/2016 - 12/2020															10
	Ciclomotori a due tempi di classe Euro 4	01/2017 - 12/2020															10
Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 5	da 01/2021															9	
Motoveicoli Ciclomotori	Motoveicoli a gasolio di classe Euro 0	ante 7/1999															20
	Ciclomotori a gasolio di classe Euro 0	ante 7/1999															20
	Motoveicoli a gasolio di classe Euro 1	07/1999 - 06/2004															15
	Ciclomotori a gasolio di classe Euro 1	07/1999 - 06/2003															16
	Motoveicoli a gasolio di classe Euro 2	07/2004 - 06/2007															17
	Ciclomotori a gasolio di classe Euro 2	07/2003 - 06/2015															9
	Motoveicoli a gasolio di classe Euro 3	07/2006 - 12/2016															9
	Ciclomotori a gasolio di classe Euro 3	07/2014 - 12/2017															8
	Motoveicoli a gasolio di classe Euro 4	01/2016 - 12/2020															10
	Ciclomotori a gasolio di classe Euro 4	01/2017 - 12/2020															10
Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 5	da 01/2021															9	

Categoria	Tipologia veicolo	Periodo di immatricolazione	Avvio disciplina											Anzianità veicoli alla data del divieto (anni)			
			Avvio disciplina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	
Motoveicoli Ciclomotori	Motoveicoli benzina 4 tempi di classe Euro 0	ante 7/1999															25
	Ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 0	ante 7/1999															25
	Motoveicoli benzina 4 tempi di classe Euro 1	07/1999 - 06/2004															20
	Ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 1	07/1999 - 06/2003															21
	Motoveicoli benzina 4 tempi di classe Euro 2	07/2004 - 06/2007															18
	Ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 2	07/2003 - 06/2015															10
	Motoveicoli benzina 4 tempi di classe Euro 3	07/2006 - 12/2016															12
	Ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 3	07/2014 - 12/2017															11
	Motoveicoli benzina 4 tempi di classe Euro 4	01/2016 - 12/2020															
	Ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 4	01/2017 - 12/2020															
Categoria	Tipologia veicolo	Periodo di immatricolazione	Avvio disciplina											Anzianità veicoli alla data del divieto (anni)			
			Avvio disciplina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	
Motoveicoli Ciclomotori	Altre alimentazioni (cfr. nota A)																

LEGENDA



Nessun divieto



Divieto di accesso e circolazione

NOTE

Nota A) : non sono soggetti al divieto i veicoli GPL, metano, bi-fuel benzina-GPL e benzina-gas naturale, ibridi, idrogeno ed elettrici. Per i veicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2 l'accesso e la circolazione è soggetta alle stesse regole dei veicoli gasolio Euro 0,1,2. La circolazione dei veicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 3 e successivi è soggetta alle vigenti disposizioni previste in materia dalla normativa regionale

Nota B) : i veicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6 / VI nonché gli autoveicoli pesanti ed autobus di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione (fatte salve le disposizioni regionali in materia)

Nota C) : la circolazione dei veicoli speciali e ad uso specifico è soggetta alle vigenti disposizioni previste in materia dalla normativa regionale

Nota D): In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo